

COMUNE DI CANEGRATE PROVINCIA DI MILANO CODICE 10934	NUMERO 23	DATA 29-04-2025
OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) CON COMMISURAZIONE PUNTUALE - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2025		

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SESSIONE ORDINARIA, SEDUTA PUBBLICA

L'ANNO **DUEMILAVENTICINQUE** ADDÌ **VENTINOVE** DEL MESE DI **APRILE** ALLE ORE **20:30** NELLA SALA DELLE ADUNANZE, PREVIA L'OSSERVANZA DI TUTTE LE FORMALITA' PRESCRITTE DALLA VIGENTE NORMATIVA, VENNERO OGGI CONVOCATI A SEDUTA I COMPONENTI IL CONSIGLIO COMUNALE.

ALL'APPELLO RISULTANO:

COMPONENTE	P.	A.G.	A.I.	COMPONENTE	P.	A.G.	A.I.
MODICA MATTEO	X			MERAVIGLIA FRANCA	X		
SPIRITO DAVIDE	X			VENTURA ISOTTA ANNA	X		
LURAGO SARA	X			SAPONE STEFANO	X		
ZAMBON EDOARDO	X			MATTEUCCI MATTEO	X		
GAREGNANI ANNA		X		BUTTIGLIERI MARIA ANGELA	X		
SORMANI ILARIA	X			CAPRIGLIONE FRANCESCO	X		
PANSARDI TOMMASO	X			FORNARA CHRISTIAN	X		
FRATTO MARCO	X			INGRASSIA GIOVANNI	X		
BURATTI STEFANO	X						

TOTALE PRESENTI 16

TOTALE ASSENTI 1

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA TERESA LA SCALA IL QUALE PROVVEDE ALLA REDAZIONE DEL PRESENTE VERBALE.

ESSENDO LEGALE IL NUMERO DEGLI INTERVENUTI, IL SINDACO MATTEO MODICA ASSUME LA PRESIDENZA E DICHIARA APERTA LA SEDUTA, PER LA TRATTAZIONE DELL'OGGETTO SOPRA INDICATO.



DELIBERAZIONE N. 23

**OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) CON COMMISURAZIONE PUNTUALE -
APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2025.**

Componenti presenti in aula n. 16 su n. 17 assegnati ed in carica
E' assente la Consigliera: Anna Garegnani.

E' inoltre presente l'Assessore esterno Maurizio Maria Tomio.

Il Sindaco Modica Matteo prende la parola per l'illustrazione dell'argomento in oggetto.

Il Sindaco dispone l'inversione dell'ordine del giorno, anticipando i punti n. 7 e 8 prima del punto n.6.

Seguono gli interventi dei Capigruppo Matteo Matteucci e Marco Fratto come riportato su supporto audio, depositato agli atti a norma dell'art. 60, 3° comma del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Quindi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

L'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del Servizio di Raccolta e Smaltimento dei Rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

L'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

L'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di Regolazione in materia di Predisposizione e Aggiornamento del Metodo Tariffario per la determinazione dei corrispettivi del Servizio Integrato dei Rifiuti e dei Singoli Servizi che costituiscono attività di Gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « *chi inquina paga* »;

Il Decreto Legislativo n. 116 del 26 settembre 2020 recante "Attuazione della Direttiva (UE) 2018/851 che modifica la Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della Direttiva (UE) 2018/852 che modifica la Direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio" ha apportato modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introducendo ulteriori elementi di novità principalmente riconducibili alla necessità di: i) rafforzare gli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali recuperati e/o di energia, ii) configurare opportuni meccanismi correttivi al sistema di riconoscimento dei costi in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di



utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, considerata la necessità dell'equilibrio economico finanziario delle gestioni; **iii**) tener conto degli obiettivi di adeguamento e di standard di qualità; **iv**) valorizzare sia la programmazione di carattere economico-finanziario (prevedendo la redazione dei piani sulla base di un orizzonte pluriennale, con i necessari aggiornamenti periodici), sia il ruolo di coordinamento che può essere assunto dagli Enti di Governo dell'ambito, ove istituiti e operativi, rafforzando gli strumenti volti a favorire il confronto tra gli Enti territorialmente competenti e i gestori;

Il Documento per la Consultazione dell'Autorità 11 maggio 2021, n.196/R/RIF, recante "*Primi Orientamenti per la Definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il Secondo Periodo Regolatorio (MTR-2)*", avviato con la Deliberazione 30 marzo 2021, 138/R/RIF, illustra gli orientamenti generali dell'Autorità per la determinazione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del Servizio Integrato dei Rifiuti. L'Autorità, nel suddetto documento, ha configurato una nuova metodologia Tariffaria per il periodo regolatorio 2022-2025 che, tra l'altro, prevede:

- La conferma dell'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il Primo Periodo Regolatorio (MTR) di cui alla Deliberazione 31 ottobre 2019, 443/R/RIF, basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti Territorialmente Competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale;
- L'introduzione di una Regolazione Tariffaria (asimmetrica) per i differenti servizi del trattamento, in un'ottica di rafforzata attenzione al profilo infrastrutturale del settore e di promozione della capacità del sistema, in corrispondenza della corretta scala territoriale (locale, regionale, di macroarea o nazionale) di gestire integralmente i rifiuti, valutando forme di incentivazione e l'attivazione di meccanismi di perequazione, sulla base della gerarchia per la gestione dei rifiuti (prospettando disincentivi per chi conferisce in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero di energia e incentivi per chi conferisce agli impianti di compostaggio/digestione anaerobica e, in misura più contenuta, per chi conferisce a impianti di incenerimento con recupero energetico);

Il Documento per la Consultazione dell'Autorità 2 luglio 2021, 282/R/RIF, recante "*Definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il Secondo Periodo Regolatorio (MTR-2) – Orientamenti finali*", nel presentare i propri orientamenti finali in ordine alla definizione del Nuovo Metodo Tariffario per il periodo regolatorio 2022-2025, ha prospettato al contempo alcuni meccanismi specifici per la definizione di stimoli alla promozione dell'efficienza e dell'efficacia rivolti, per un verso, al contenimento degli oneri all'utenza finale e, per un altro, al riconoscimento di incentivi ai gestori commisurati alle performance gestionali e ambientali;

La Deliberazione ARERA 3 agosto 2021, 363/R/RIF ha aggiornato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), disciplinando le Tariffe del Servizio Integrato dei Rifiuti per il Secondo Periodo Regolato 2022/2025. Ne consegue che negli anni 2022/2025 saranno applicate Tariffe determinate con nuova metodologia, basata sulla verifica e la trasparenza dei costi,



richiedendo che la determinazione delle Entrate Tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della Qualità del Servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del Perimetro Gestionale individuati dagli Enti Territorialmente Competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale; fermi restando i criteri di Regolazione Tariffaria già adottati nel precedente periodo regolatorio – in una visione fondata sulla *Circular Economy*, unitamente all'attenzione sull'efficienza e sulla promozione delle infrastrutture;

La Deliberazione ARERA 18 gennaio 2022, 15/R/RIF recante "*Regolazione della Qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani (TQRIF)*" ha prospettato l'adozione di un approccio graduale al fine di contemperare, da un lato l'esigenza di rafforzare il livello di tutela degli utenti e dall'altro, la necessità di assicurare la sostenibilità dei costi sottostanti alle misure prospettate di prestazione (qualità e quantità) e conseguentemente della tariffa corrisposta dagli utenti;

La succitata Deliberazione, all'articolo 2.1, al fine di agevolare gli utenti nell'accesso alle informazioni inerenti alla qualità del servizio, ha introdotto l'obbligo di adozione di un'unica Carta della Qualità del Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti Urbani recante, con riferimento a ciascun servizio, l'indicazione degli obblighi di servizio, degli indicatori e dei relativi standard di qualità previsti dall'Autorità, nonché degli standard ulteriori o migliorativi eventualmente previsti dall'Ente Territorialmente Competente rispetto a quelli individuati dal TQRIF;

Il comma 2.2, ha stabilito che: "*L'Ente Territorialmente Competente entro 30 giorni comunica al Gestore gli eventuali standard di qualità migliorativi che intende adottare rispetto a quelli previsti nello schema regolatorio (articolo 3 Allegato A). In caso di scelta di un obiettivo di miglioramento diverso da quello proposto dal Gestore, l'Ente ha l'obbligo di fornire adeguata motivazione*";

All'articolo 3, dell'Allegato A ha previsto che: "*L'Ente Territorialmente Competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal Gestore del Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti Urbani, ovvero dai Gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di Servizio e/o nella Carta della Qualità vigente che deve essere in ogni caso garantito*";

Nella specie, Il Comune di Canegrate ha ravvisato la necessità di adottare lo schema della propria Gestione dei Rifiuti Urbani nel quadrante regolatorio "Schema 1 per il biennio 2024-2025";

Il D.L. n. 228 del 30/12/2021, recante Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, così come convertito, con modificazioni, in L. n. 15 del 25/02/2022, ed in particolare l'art. 3 che, in tema di Proroga di termini in materia economica e finanziaria, dispone al comma 5-quinquies che:

«5-quinquies. A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione



dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile»;

CONSIDERATO CHE:

Analogamente a quanto avviene negli altri settori regolati, le eventuali Agevolazioni Tariffarie a favore delle zone colpite dagli eventi eccezionali e calamitosi vengono compensate tramite una specifica componente perequativa da applicare alle utenze del Servizio dei Rifiuti Urbani, allo scopo di limitare l'utilizzo di giacenze esistenti presso altri conti di gestione, ovvero sia istituire le Componenti Perequative, espresse in euro/utenza, da applicare a tutte le utenze del Servizio Gestione dei Rifiuti Urbani come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la TARI. A tale fine, bisogna istituire un Conto destinato alla copertura delle Agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, che verrà alimentato dalla componente tariffaria di cui al punto precedente; e, in coerenza con quanto previsto per gli altri conti perequativi, attribuire la gestione di tale Conto a CSEA;

La Delibera ARERA 3 agosto 2023, n. 386 ha stabilito all' articolo 2, dell'Allegato A che:

"2.1 A decorrere dall'1° gennaio 2024 sono istituite le seguenti Componenti Perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la Tariffa corrispettiva:

a) UR1,a, per la copertura dei Costi di Gestione dei Rifiuti accidentalmente pescati e dei Rifiuti volontariamente raccolti, espressa in Euro/Utenza per anno in attuazione dell'articolo 2 della Legge 60/22 e dei Rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione, in relazione a quanto disposto dall'articolo 3, comma 4, della Legge 60/22.;

b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in euro/utenza per anno;

2.2 La Componente UR1,a, inizialmente posta pari a 0,10 Euro/Utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con l'andamento dei quantitativi di Rifiuti accidentalmente pescati e dei Rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione;

2.3 La Componente UR2,a, inizialmente posta pari a 1,50 Euro/Utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura di eventuali eventi eccezionali e calamitosi;

2.4 Le Componenti Perequative di cui al presente articolo non rientrano nel computo delle Entrate Tariffarie di riferimento per il Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti Urbani";

Nello specifico, ai sensi dell'articolo 3 dell'Allegato A, le Componenti Perequative UR1 e UR2, alimentano, rispettivamente, il Conto per la Gestione dei Rifiuti accidentalmente pescati e dei Rifiuti volontariamente raccolti (denominato: Conto UR1) e il Conto per la copertura delle Agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi (denominato: Conto UR2), istituiti da ARERA presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito CSEA).



Ulteriormente, la citata Delibera prevede che gli Operatori del Settore Rifiuti (ovverosia Gestori dell'Attività di Gestione Tariffe e rapporto con gli utenti, ivi inclusi i Comuni che gestiscono la suddetta attività in economia e le Autorità di Sistema Portuale) compilino e trasmettano alla CSEA, entro il 31 gennaio 2025 (e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno "a"), una dichiarazione da rendere ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 445/2000, contenente il numero di utenze ad uso domestico ed il numero di utenze ad uso non domestico per le quali sono stati emessi documenti di riscossione nel corso dell'anno di riferimento (anno di fatturazione), indipendentemente dai relativi incassi. I medesimi Operatori dovranno versare a CSEA entro il 15 marzo 2025 gli importi a debito derivanti dalle dichiarazioni in scadenza al 31 gennaio;

Con Circolare n. 59 del 28 ottobre 2024 CSEA ha confermato che le Componenti Perequative sono applicate ad utenza, ove per tale termine, nell'allegato A, Delibera ARERA n.386/2023, viene richiamata la definizione dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del D.M. 20 aprile 2017:

"L'utenza corrisponde all'unità elementare di tassazione della TARI, in base alla quale avviene la ripartizione del carico tributario annuale della Tassa Rifiuti, intesa come "punto di conferimento", per cui si conteggerà una singola utenza sia nel caso di abitazione con annesse pertinenze, sia nel caso di utenze non domestiche le cui aree sono state ripartite per destinazione d'uso";

In particolare, la corresponsione delle Componenti Perequative non rappresenta una maggiorazione della TARI, bensì una voce di entrata aggiuntiva a copertura dei costi individuati nella Delibera ARERA n.386/2023. Tale corresponsione caratterizza, quindi, l'oggetto di un rapporto obbligatorio tra il soggetto attivo creditore, individuato da ARERA nella CSEA, il soggetto passivo debitore, rappresentato dal titolare dell'utenza e il soggetto versante individuato nell'Operatore che funge da cassa per CSEA;

Nonostante quanto stabilito dal DPCM n. 24 del 21.01.2025 avente ad oggetto: *"Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle Agevolazioni Tariffarie in favore degli utenti domestici del Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani in condizioni economico-sociali disagiate"* l'attuazione del Decreto avverrà successivamente in base alla pubblicazione della Deliberazione da parte di ARERA;

Considerata, infine, la Delibera di ARERA 1 aprile 2025 n. 133/2025/R/RIF, che istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la seguente componente perequativa unitaria, che si applica a tutte le utenze del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI, in attuazione a quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 24/2025 *"Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate"*:

- *UR3,a*, a copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, inizialmente posta pari a 6,00 Euro/Utenza;

Tale componente viene istituita al fine di consentire, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il riconoscimento degli oneri derivanti dall'erogazione dell'agevolazione tariffaria denominata *"bonus sociale sui rifiuti"* di cui all'articolo 3, comma 1 del D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, prevista a favore degli *"utenti domestici, nuclei familiari, in condizioni di effettivo e*



documentato disagio economico, con riferimento ad una unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare", specificando una soglia massima del suddetto indicatore per l'ammissione alle agevolazioni pari a "9.530,00 Euro, elevato a 20.000,00 Euro limitatamente ai nuclei famigliari con almeno quattro figli a carico", aggiornata dall'Autorità con cadenza triennale "arrotondando al primo decimale, sulla base del valore medio dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati in ciascun triennio di riferimento";

Per l'anno 2025, per espressa disposizione di ARERA, i Gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti possono agire in deroga al comma 26.2 del TQRIF, che così recita: "In presenza di una frequenza di riscossione annuale, il Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a garantire all'utente almeno due rate di pagamento a scadenza semestrale, fermo restando la facoltà del medesimo utente di pagare in un'unica soluzione";

Quest'ultima deroga consente esplicitamente alla possibilità di procedere alla riscossione della TARI 2025 ravvicinando la frequenza delle scadenze, permettendo al Comune di avere i tempi tecnici necessari per poter applicare la UR3,a già nell'avviso TARI emesso per l'anno 2025;

Successive disposizioni di ARERA completeranno la disciplina dell'effettiva erogazione del bonus alle utenze aventi diritto;

Di quantificare in Euro 1.698.220,00 il gettito complessivo della Tassa sui Rifiuti a cui si aggiungono l'applicazione TEFA e le Componenti Perequative, dando atto che tali importi verranno inseriti nei documenti di addebito TARI anno 2025;

VISTA:

La Deliberazione Consiglio Comunale n. 38 del 30 giugno 2021 "Approvazione Regolamento per l'Istituzione e l'Applicazione della Tassa Rifiuti (TARI) con Commisurazione Puntuale" ed in particolare:

L'articolo 13 in tema di Determinazione e approvazione delle Tariffe;

L'articolo 14 in tema di Articolazione delle Tariffe e attuazione del sistema di misurazione;

L'articolo 16 in tema di Tariffe per le utenze domestiche;

L'Allegato 3 in tema di ulteriori riduzioni ed agevolazioni;

Considerato necessario adempiere agli obblighi di cui al Regolamento:

Applicazione alle utenze domestiche che dichiarano di praticare il compostaggio dei propri scarti organici una riduzione pari al 20% della quota variabile 1 (ex art. 23);

La consegna di una dotazione annuale aggiuntiva per neonato di sacchi da utilizzare per il conferimento di pannolini nella misura di n. 30 sacchi da 60 litri (art. 27 all. 3 lett. a);

La consegna di una dotazione annuale aggiuntiva per soggetto di sacchi da utilizzare per il conferimento di presidi sanitari nella misura complessiva di n. 50 sacchi da 60 litri secondo le seguenti modalità:



- prima fornitura n. 30 sacchi;
- seconda fornitura n. 20 sacchi (dal 01/04/2025);

Gli utenti che presenteranno la domanda di agevolazione dal 01/07 dell'anno in corso, avranno diritto alla sola prima fornitura costituita da n. 30 sacchi;

Riduzione del 5% della quota fissa e nella quota variabile 1 per i locali pubblici che non installano i videogiochi (art. 27 all. 3 lett. a);

Dato atto che le Agevolazioni TARI "No Videogiochi" e "Particolare Tipologia Rifiuto – Panno" sono disposte con oneri a carico della fiscalità generale del Comune;

Stabilite le seguenti scadenze per il pagamento della TARI anno 2025:

Utenze domestiche:

1° rata: 31/07/2025 di acconto determinata applicando le tariffe dell'anno 2025

2° rata: 30/09/2025 di acconto determinata applicando le tariffe dell'anno 2025

3° rata: 03/12/2025 di saldo/rata unica determinata applicando le tariffe dell'anno 2025

Rata a conguaglio da emettersi con la prima rata dell'anno 2026 ovvero con un avviso separato con scadenza prevista entro il 31 marzo 2026 nel caso di importi superiori a Euro 30,00, determinata in base al conferimento effettivo effettuato dei sacchi di rifiuto non recuperabili (RUR);

Utenze non domestiche:

1° rata: 31/07/2025 di acconto determinata applicando le tariffe dell'anno 2025

2° rata: 30/09/2025 di acconto determinata applicando le tariffe dell'anno 2025

3° rata: 03/12/2025 di saldo/rata unica determinata applicando le tariffe dell'anno 2025

Rata a conguaglio da emettersi con la prima rata dell'anno 2026 ovvero con un avviso separato con scadenza prevista entro il 31 marzo 2026 nel caso di importi superiori a Euro 100,00, determinata in base al conferimento effettivo effettuato dei sacchi di rifiuto non recuperabili (RUR);

Dato atto che per la Riscossione in forma diretta della TARI l'Ente si avvale della Società partecipata AMGA Legnano S.p.A. con sede amministrativa a Legnano Via Per Busto Arsizio n. 53, Società interamente pubblica cui è affidata la gestione della TARI, con la formula dell'*"in house providing"*;

ATTESO CHE:

La Tassa sui Rifiuti (TARI) è corrisposta in base a Tariffa Commisurata ad anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;

Il Comune non intende applicare né la Tariffa di cui al comma 667, né la Tariffa di cui al comma 668 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, bensì mantenere il Tributo TARI introducendo la commisurazione di parte della quota variabile della Tariffa alla quantità di rifiuti indifferenziati prodotta da ciascuna utenza;

Nel rispetto di quanto disposto dal D.M. del 20 aprile 2017, il Comune ha realizzato un Sistema di Misurazione Puntuale della Quantità di Rifiuti conferiti al Servizio Pubblico della



Frazione di Rifiuto Urbano Residuo (RUR), procedendo alla consegna ad ogni utenza domestica e non domestica di sacchi e contenitori dotati di dispositivi elettronici di controllo, i quali vengono intercettati in sede di conferimento attraverso antenne installate a bordo dei mezzi di raccolta, consentendo di misurare il numero dei conferimenti ed il volume complessivo dei rifiuti conferiti da ciascuna utenza;

Tale sistema di raccolta, oltre che alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione al nucleo occupante e agli usi ed alla tipologia di attività svolta, consente la commisurazione della Tariffa sulla base dei coefficienti e delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 anche, quale requisito minimo, in base alle quantità di rifiuto urbano non recuperabile (RUR) raccolto presso ciascuna utenza;

Dato atto che sull'importo della Tassa sui Rifiuti si applica il Tributo Provinciale per l'Esercizio delle Funzioni Ambientali (TEFA) di cui all'articolo 19, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, con l'Aliquota Deliberata dalla Città Metropolitana;

VISTI:

- La Deliberazione Consiglio Comunale n. 34 del 29 aprile 2024 "*Tassa sui Rifiuti con Commisurazione Puntuale (TARIP) – Approvazione Piano Finanziario e Approvazione Tariffe anno 2024 ed aggiornamento PEF anno 2024-2025*";
- La Deliberazione Consiglio Comunale n. 38 del 30 giugno 2021 "*Approvazione Regolamento per l'Istituzione e l'Applicazione della Tassa sui Rifiuti con Commisurazione Puntuale (TARIP)*";
- La Deliberazione Consiglio Comunale n. 19 del 05 aprile 2023 "*Approvazione Modifiche Parziali al Regolamento per l'Istituzione e l'Applicazione della Tassa sui Rifiuti con Commisurazione Puntuale (TARIP)*";
- La Deliberazione Giunta Comunale n. 232 del 28 dicembre 2022 "*Approvazione Carta Qualità del Servizio di Gestione Tariffe e Rapporti con gli utenti nell'ambito del Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti Urbani*";
- La Deliberazione Consiglio Comunale n. 34 del 29 aprile 2024 "*Approvazione Tariffe anno 2024 ed Aggiornamento PEF anno 2024-2025*";
- La Deliberazione Giunta Comunale n. 49 del 13 marzo 2024 "*Contratto di Servizio per la Gestione del Servizio di Igiene Ambientale anni 2020/2028. Adeguamento allo Schema Tipo Deliberazione ARERA del 03.08.2023 n. 385/2023/R/RIF. Approvazione bozza di appendice al contratto*";
- Il Testo Unico della Legge sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Udita la discussione intervenuta integralmente riportata su supporto audio;

- Acquisiti i pareri di cui all'art. 49, 147 bis comma 1 e 153 comma 5 - D. Lgs. n. 267\2000, riportati in allegato;

Con voti favorevoli n.11, contrari n.5 (Matteo Matteucci – Maria A. Buttiglieri - Christian Fornara – Francesco Capriglione - Giovanni Ingrassia), espressi per alzata di mano dai n.16 Consiglieri presenti e votanti;



DELIBERA

1. Di richiamare quanto in premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di stabilire le scadenze sopra richiamate per il pagamento della TARI anno 2025;

Utenze domestiche:

1° rata: 31/07/2025 di acconto determinata applicando le tariffe dell'anno 2025

2° rata: 30/09/2025 di acconto determinata applicando le tariffe dell'anno 2025

3° rata: 03/12/2025 di saldo/rata unica determinata applicando le tariffe dell'anno 2025

Rata a conguaglio da emettersi con la prima rata dell'anno 2026 ovvero con un avviso separato con scadenza prevista entro il 31 marzo 2026 nel caso di importi superiori a Euro 30,00, determinata in base al conferimento effettivo effettuato dei sacchi di rifiuto non recuperabili (RUR);

Utenze non domestiche:

1° rata: 31/07/2025 di acconto determinata applicando le tariffe dell'anno 2025

2° rata: 30/09/2025 di acconto determinata applicando le tariffe dell'anno 2025

3° rata: 03/12/2025 di saldo/rata unica determinata applicando le tariffe dell'anno 2025

Rata a conguaglio da emettersi con la prima rata dell'anno 2026 ovvero con un avviso separato con scadenza prevista entro il 31 marzo 2026 nel caso di importi superiori a Euro 100,00, determinata in base al conferimento effettivo effettuato dei sacchi di rifiuto non recuperabili (RUR);

3. Di approvare il Prospetto di Definizione delle Tariffe TARI con Commisurazione Puntuale anno 2025 che unito al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;
4. Di applicare le seguenti integrazioni della disciplina regolamentare:
 - Alle utenze domestiche che dichiarano di praticare il compostaggio dei propri scarti organici una riduzione pari al 20% della quota variabile 1 (ex art. 23);
 - La consegna di una dotazione annuale aggiuntiva per neonato di sacchi da utilizzare per il conferimento di pannolini nella misura di n. 30 sacchi da 60 litri (art. 27 all. 3 lett. a);
 - La consegna di una dotazione annuale aggiuntiva per soggetto di sacchi da utilizzare per il conferimento di presidi sanitari nella misura complessiva di n. 50 sacchi da 60 litri secondo le seguenti modalità:
 - prima fornitura n. 30 sacchi;
 - seconda fornitura n. 20 sacchi (dal 01/04/2025);

Gli utenti che presenteranno la domanda di agevolazione dal 01/07 dell'anno in corso, avranno diritto alla sola prima fornitura costituita da n. 30 sacchi;



- Alla riduzione del 5% della quota fissa e nella quota variabile 1 per i locali pubblici che non installano i videogiochi (art. 27 all. 3 lett. a);

Le Agevolazioni TARI “No Videogiochi” e “Particolare Tipologia Rifiuto – Panno” sono disposte con oneri a carico della fiscalità generale del Comune;

5. Di approvare il gettito complessivo della Tassa sui Rifiuti di Euro 1.698.220,00 a cui si aggiungono l'applicazione TEFA e le Componenti Perequative, dando atto che tali importi verranno inseriti nei documenti di addebito TARI anno 2025;
6. Di procedere all'invio della presente Deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze (MEF), a norma dell'articolo 1, comma 15-ter, del D.L. 201/2011, così come confermato dalla circolare MEF n. 2/DF del 22 novembre 2019;
7. Di disporre che il presente atto venga pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione dedicata;
8. Di trasmettere copia del presente atto ad AMGA Legnano S.p.A. con sede in Legnano Via Per Busto Arsizio n. 53;

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n.11, contrari n.5 (Matteo Matteucci – Maria A. Buttiglieri - Christian Fornara – Francesco Capriglione - Giovanni Ingrassia), espressi per alzata di mano dai n.16 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. n.267/2000.

Allegati:

1. Parere Dlgs n. 267/2000;
2. Tariffe TARI anno 2025.





COMUNE DI CANEGRATE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Sede: Via Manzoni, 1 - Tel. (0331) 463811 - Telefax (0331) 401535 - Cod. fisc. e part. IVA 00835500158

E-mail: info@comune.canegrate.mi.it

Fax ragioneria 0331/463869 - E-mail: tributi@comune.canegrate.mi.it
comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it

Parere preventivo artt. 49 - 147 bis comma 1 -153 comma 5 - Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

29 APR. 2025

Allegato alla Deliberazione n. **23** assunta in data _____

GIUNTA COMUNALE

X CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) CON COMMISURAZIONE PUNTUALE - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2025.

In relazione al presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.



IL RESPONSABILE DELL'AREA
Tributi Personale Demografici
(Dott.ssa Teresa La Scala)

In relazione al presente atto si esprime parere favorevole di regolarità contabile.



LA RESPONSABILE DELL'AREA
Contabilità e Programmazione Economica
(Fulvia Caffeno)



COMUNE DI CANEGRATE TARIFFE TARIANNO 2025

UTENZE DOMESTICHE		Ka Fissa	Kb Variabile	€/mq fissa	€/nucleo variabile 1	€/lt variabile 2	lt minimi	sacchi lt 80 equivalenti	peso specifico (fresco)	€/variabile 2 minimo annuale
1	NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE-NON RESIDENTE 1	0,60	1,00	€ 0,640122	€ 52,635794	€ 0,03565	480	6	0,20235	€ 17,11
2	NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE-NON RESIDENTE 2	0,94	1,50	€ 0,752144	€ 84,217286	€ 0,03565	880	11	0,20235	€ 31,37
3	NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE-NON RESIDENTE 3	1,05	2,10	€ 0,840161	€ 110,535193	€ 0,03565	960	12	0,20235	€ 34,22
4	NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE-NON RESIDENTE 4	1,14	2,50	€ 0,912173	€ 131,589513	€ 0,03565	1.280	16	0,20235	€ 45,63
5	NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE-NON RESIDENTE 5	1,23	2,90	€ 0,984167	€ 152,643794	€ 0,03565	1.680	21	0,20235	€ 59,89
6	NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE-NON RESIDENTE 6 e oltre	1,30	3,40	€ 1,040199	€ 173,961672	€ 0,03565	1.840	23	0,20235	€ 65,50

UTENZE NON DOMESTICHE		Kc Fissa	Kd Variabile	€/mq fissa	€/mq variabile 1	€/lt variabile 2	lt minimi	sacchi lt 80 equivalenti	peso specifico (fresco)	€/variabile 2 minimo annuale
01	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,67	5,50	€ 0,974983	€ 0,929731	€ 0,03565	480	6	0,20235	€ 17,11
02	CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,43	3,50	€ 0,629211	€ 0,578897	€ 0,03565	1.920	24	0,20235	€ 68,45
03	AUTORMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,60	4,90	€ 0,873119	€ 0,828306	€ 0,03565	800	10	0,20235	€ 28,52
04	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,88	7,21	€ 1,280573	€ 1,218786	€ 0,03565	800	10	0,20235	€ 28,52
05	STABILIMENTI BALNEARI	0,64	5,22	€ 0,936500	€ 0,863382	€ 0,03565	2.400	30	0,20235	€ 85,56
06	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,51	4,22	€ 0,742151	€ 0,713353	€ 0,03565	2.400	30	0,20235	€ 85,56
07	ALBERGHI CON RISTORANTE	1,84	13,45	€ 2,399781	€ 2,224515	€ 0,03565	2.400	30	0,20235	€ 85,56
08	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	1,08	8,88	€ 1,580344	€ 1,468742	€ 0,03565	2.400	30	0,20235	€ 85,56
09	CASE DI CURA E RIPOSO	1,25	10,22	€ 1,829101	€ 1,690377	€ 0,03565	1.920	24	0,20235	€ 68,45
10	OSPEDALI	1,29	10,55	€ 1,887633	€ 1,744958	€ 0,03565	2.400	30	0,20235	€ 85,56
11	UFFICIALENZIE, STUDI PROFESSIONALI	1,52	12,45	€ 2,211991	€ 2,104560	€ 0,03565	1.920	24	0,20235	€ 68,45
12	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	0,61	5,03	€ 0,887669	€ 0,850281	€ 0,03565	2.400	30	0,20235	€ 85,56
13	NEGOZI ABBIGLI, CALZ., LIBR., CART., FERR., BENI DUREVOLI	1,41	11,55	€ 2,051829	€ 1,952435	€ 0,03565	960	12	0,20235	€ 34,22
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,80	14,78	€ 2,619358	€ 2,498426	€ 0,03565	960	12	0,20235	€ 34,22
15	NEG. PART., QUALI FILAT., TENDE, TESS., TAPP., CAPP., OMBRELLI, ANTIQ.	0,83	6,81	€ 1,207816	€ 1,151176	€ 0,03565	800	10	0,20235	€ 28,52
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	1,78	14,58	€ 2,604540	€ 2,411516	€ 0,03565	2.400	30	0,20235	€ 85,56
17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERI, ESTETISTI	1,48	12,12	€ 2,153895	€ 2,048777	€ 0,03565	960	12	0,20235	€ 34,22
18	ATTIVITA' ARTIG. TIPO BOTTEGHE: FALEGNAMIE, IDRAULICO, FABBRI, LETTR.	1,03	8,48	€ 1,498855	€ 1,433468	€ 0,03565	960	12	0,20235	€ 34,22
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELTTRAUTO	1,41	11,55	€ 2,051831	€ 1,952424	€ 0,03565	1.920	24	0,20235	€ 68,45
20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,92	7,53	€ 1,338782	€ 1,272879	€ 0,03565	1.920	24	0,20235	€ 68,45
21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1,09	8,91	€ 1,586167	€ 1,506164	€ 0,03565	1.920	24	0,20235	€ 68,45
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	5,57	45,67	€ 8,105458	€ 7,720102	€ 0,03565	2.400	30	0,20235	€ 85,56
23	MESE, BIRRIERIE, AMBURGHERIE	4,85	38,78	€ 7,057715	€ 6,724451	€ 0,03565	2.400	30	0,20235	€ 85,56
24	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	3,96	32,44	€ 5,762584	€ 5,483722	€ 0,03565	2.400	30	0,20235	€ 85,56
25	SUPERM., PANE E PASTA, MACELL., SALUMI, FORM., GENERI ALIMENTARI	2,76	22,67	€ 4,016349	€ 3,832182	€ 0,03565	2.400	30	0,20235	€ 85,56
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	2,81	21,40	€ 3,798117	€ 3,617407	€ 0,03565	2.400	30	0,20235	€ 85,56
27	ORTOFRUTTA, PESCHIERE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	7,17	58,76	€ 10,433777	€ 9,932908	€ 0,03565	480	6	0,20235	€ 17,11
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	2,74	22,45	€ 3,987345	€ 3,794970	€ 0,03565	9.920	124	0,20235	€ 353,65
29	BANCHI DI MERCATO	6,92	56,78	€ 10,125905	€ 9,391351	€ 0,03565	2.400	30	0,20235	€ 85,56
30	BANCHI E NIGHT CLUB	1,81	15,68	€ 2,794866	€ 2,593455	€ 0,03565	2.400	30	0,20235	€ 85,56



Letto, approvato e sottoscritto :

IL PRESIDENTE
F.to Matteo Modica

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Teresa La Scala

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D. Lgs. n.267/2000 viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno 20 MAG. 2025 e vi rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Li, 20 MAG. 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dr.ssa Teresa La Scala)

AUTENTICAZIONE

La presente copia è conforme all'originale, per uso amministrativo, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445, art.18, composta di n. 14 fogli.

Li, 20 MAG. 2025



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Teresa La Scala)

[Handwritten signature]

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che il presente atto è stato pubblicato nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed è **DIVENTATO ESECUTIVO** in data _____ ai sensi dell'art.134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Teresa La Scala